



Ministero della Salute

Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e
degli Alimenti - Ufficio X

N DGVA/XI.22944 - P-I.8.d.m/3

Proposta al Figlio del

N

OGGETTO:

**Trasporto di Equidi per finalità sportive.
Chiarimenti in merito all'ambito di applicazione
del D. Lgs. 532/92 relativo alla protezione
degli animali durante il trasporto.**

111.2309
Roma 23/07/2004

**ASSESSORATI ALLA SANITA'
DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME - SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI**

F.N.O.V.I
Via del Tritone, 125
00187 - ROMA
Fax 06 4744332

A.N.M.V.I.
Via Trecchi, 20
26100 - CREMONA
Fax 0372 403526

S.I.Ve.M.P.
Via Nizza, 11 - ROMA
Fax 06 8848446

**COMANDO CARABINIERI
PER LA SANITA'**
Via G. Rossini, 21
00198 - ROMA

**MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI**
Via XX settembre, 20
00187 - ROMA

U.N.I.R.E.
P.za S. Lorenzo in Lucina, 4
00186 - ROMA
Fax 06 49663114

e p.c. **F.I.S.E**
Viale Tiziano, 74
00196 - ROMA
Fax 06 3233772

Con nota del 13/07/2004 prot. n. 21650, di seguito riportata, questa Direzione Generale ha fornito alla F.I.S.E. chiarimenti in merito all'ambito di applicazione del D. Lgs. 532/92 con particolare riferimento al trasporto di equidi per finalità sportive. Appare peraltro opportuno conferire tali chiarimenti anche a codesti Assessorati ed Uffici in indirizzo al fine di realizzare una corretta ed uniforme applicazione sul territorio nazionale della vigente normativa sulla protezione degli animali durante il

“Il trasporto di equidi sul territorio nazionale ricade nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.532, come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre 1998, n. 388 che recepiscono rispettivamente le Direttive 91/628/CEE e 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto e nell'ambito di applicazione del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320.

In attuazione dell'articolo 1 del D.Lgs. 388/98, il D. Lgs. 532/92 non si applica:

- a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilità durante il trasporto;
- b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato;
- c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione.

Dalla lettura del citato articolo si può constatare che la richiesta di codesta F.I.S.E. di escludere dall'ambito di applicazione del decreto legislativo 532/92 il trasporto di equidi destinati a partecipare a manifestazioni sportive, mostre od esibizioni appare al momento fondata perchè non si configura in senso immediato lo scopo di lucro; anche se alcune riflessioni ed elaborazioni scientifico-legislative a livello europeo non tendono ad escludere queste attività dall'ambito meramente commerciale.

Pertanto si accoglie favorevolmente la richiesta ma ad ogni buon fine si ritiene che i cavalli trasportati per fini sportivi non devono subire disagi superiori a quelli dei cavalli trasportati per fini diversi e pertanto è necessario che per il loro trasporto vengano adottate le seguenti misure:

- 1) i mezzi di trasporto devono essere omologati per le specifiche finalità del trasporto degli equidi ed inoltre devono sottostare annualmente ad un controllo sanitario da parte delle AASSLL territorialmente competenti, ivi compresi i requisiti del benessere animale che devono essere presenti in dette strutture;
- 2) il conducente del mezzo di trasporto, pur svolgendo spesso un'attività professionale totalmente diversa, deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza delle norme che regolano il trasporto degli animali al fine di essere consapevole della sua responsabilità nell'eventualità che tale trasporto esponga l'animale a lesioni e sofferenze evitabili;
- 3) la F.I.S.E. è tenuta ad organizzare corsi di formazione del personale interessato e nella didattica formativa deve essere particolarmente curato l'aspetto relativo al benessere animale.

La F.I.S.E, destinataria della presente, è invitata a fornire allo scrivente Dicastero una relazione in ordine alle attività intraprese al riguardo”.

IL DIRETTORE GENERALE